

DELIBERA N. 72/10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SEDIV S.P.A.
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA LOCALE, A CARATTERE
INFORMATIVO, "STUDIO NORD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 20,
COMMA 5, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA
DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, E
DALL'ARTICOLO 8-DECIES, LEGGE 6 GIUGNO 2008, N. 101.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 20, commi 4 e 5, come richiamate dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-decies;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante *“Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) , b) ed f), e gli allegati B e C;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 30 ottobre 2009, n. 139/09/DICAM – Proc. n. 2052/AQ, notificato in data 17 novembre 2009, con il quale è stata contestata alla società SEDIV S.p.A., avente sede legale in Regione Amérique n. 65/A – 11020 Quart (AO), e sede operativa in Castellamonte (TO), Strada Statale n. 115/3, concessionaria dell'emittente televisiva, in ambito locale, a carattere informativo, denominata “STUDIO NORD”, la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per l'irregolare conservazione della programmazione irradiata negli ultimi tre mesi, così come accertato dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria, nel corso delle verifiche eseguite, rispettivamente, il 5 marzo 2009 per il tramite del Gruppo di Pollein (AO) - che in tale data ha acquisito, presso gli Uffici della società SEDIV S.p.A. di Quart (AO), Regione Amérique n. 65/A, nr. 2 supporti vhs relativi alla registrazione dei programmi trasmessi dall'emittente televisiva STUDIO NORD in data 15 febbraio 2009 - e il 10 aprile 2009 per il tramite della Compagnia di Ivrea (TO) - che in tale data ha acquisito presso gli uffici operativi di Castellamonte (TO) copia delle pagine del registro dei programmi irradiati nella giornata del 15 febbraio 2009 - evidenziando che i supporti magnetici (vhs) della programmazione acquisita, *“non sono leggibili agli apparati tecnici in dotazione, in quanto presentano un sistema di registrazione non compatibile con i sistemi di codifica degli stessi. Per ovviare a tale inconveniente tecnico, i militari di questo Gruppo si sono recati presso la RAI S.p.A. – Impianti Speciali e presso il Centro Nazionale di Controllo di Emissioni Radio Elettriche del Ministero dello Sviluppo Economico, i quali anch'essi hanno constatato l'impossibilità di leggere correttamente le vhs contenenti la programmazione oggetto del controllo, ancorché posti in essere tutti gli accorgimenti tecnici in loro possesso”*;

RILEVATO che, nei termini previsti nel citato atto di contestazione, e/o successivamente, la predetta società non ha fatto pervenire scritti difensivi e/o documenti in ordine ai fatti contestati, né ha richiesto di essere audita;

RILEVATA, pertanto, la mancata tenuta dell'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, ovvero l'irregolare conservazione integrale dei programmi diffusi negli ultimi 3 (tre) mesi;

CONSIDERATO che i concessionari privati sono obbligati a conservare la registrazione dei programmi irradiati per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, *la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale* (articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223), e che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui al già citato articolo 20, comma 5 – unitamente al registro dei programmi previsto dal comma 4 del medesimo articolo - costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta e conservazione delle registrazioni dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, e che, *“in caso di procedimento sanzionatorio amministrativo”* (quale quello avviato con il presente atto) *“il termine trimestrale deve intendersi prorogato fino all'esito del procedimento di applicazione della sanzione in via amministrativa e, eventualmente, giurisdizionale”* (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 28 dicembre 1998, n. 12848);

RILEVATO che il testo unico della radiotelevisione prevede all'articolo 51, comma 1, lettera *d)* , tra le disposizioni sanzionatorie – ribadite dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101 - la repressione degli obblighi previsti *“dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, per la violazione accertata, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), in base ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media, in considerazione del carattere di preminente interesse generale che riveste la diffusione di programmi radiofonici o televisivi;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: si osserva che la Parte non ha fatto pervenire scritti difensivi e/o documenti in ordine ai fatti contestati, né ha avanzato alcuna richiesta di audizione;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società SEDIV S.p.A. è titolare di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione e, pertanto, si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, agli obblighi di programmazione;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società SEDIV S.p.A., avente sede legale in Regione Amérique n. 65/A – 11020 Quart (AO), e sede operativa in Castellamonte (TO), Strada Statale n. 115/3, concessionaria dell'emittente televisiva in ambito locale, a carattere informativo, denominata "STUDIO NORD", di pagare la sanzione amministrativa di Euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società SEDIV S.p.A., di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 72/10/CSP", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola